

## TI\_GERICHTE 30.2003.237 vom 26. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.237](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.237)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.237 du 26 septembre 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.237 del 26 settembre 2003

### Volltext

Incarto n.30.2003.237/AMM

20512/090

Bellinzona

26 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell' \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2003 presentato da

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (I)

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 emessa dalla Sezione della  
circolazione, Camorino,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del \_\_\_\_\_ 2003 presentate dalla Sezione della  
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del \_\_\_\_\_ 2003, ha inflitto  
ad \_\_\_\_\_ una multa di fr. 200.■, addebitandogli inoltre una tassa di  
giustizia di fr. 40.■ e le spese di fr. 70.■, per i seguenti fatti accertati il \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2003 in territorio di \_\_\_\_\_:

"alla guida del motoveicolo (I) \_\_\_\_\_ s'inoltrava in un'intersezione senza  
concedere la precedenza ad una vettura sopraggiungente da destra, collidendo  
conseguentemente con quest'ultima";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 14 cpv. 1  
ONC;

che \_\_\_\_\_ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell' \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che nelle sue osservazioni del \_\_\_\_\_ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che alle intersezioni, di regola, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra (art. 36 cpv. 2 LCS);

che per l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per essersi immesso con il proprio motoreveicolo in un'intersezione senza concedere la precedenza a una vettura proveniente da destra, collidendo con essa;

che il ricorrente si duole in sostanza di come "la strada cantonale che stavo percorrendo era totalmente mancante di segnaletica orizzontale e verticale e la strada da cui proveniva [l'automobile] era un tornante nascosto da una casa e dalla vegetazione" (ricorso, verso l'alto);

che dal rapporto di constatazione dell'incidente steso dalla polizia cantonale il \_\_\_\_\_ 2003 risulta la seguente dinamica dell'incidente (pag. 4):

"[l'insorgente] stava scendendo da Intragna in sella alla sua moto alla velocità dichiarata di km/h 30-40. Dopo aver effettuato il tornante piegante per lui a sinistra proseguiva diritto in direzione di \_\_\_\_\_. Una volta sul 'rettilineo', causa la mancanza sia della segnaletica orizzontale che di quella verticale, non si avvedeva dell'esistenza della strada (tornante), sita dopo l'abitazione alla sua destra che sale da \_\_\_\_\_. La collisione avveniva con la parte anteriore della moto contro la fiancata anteriore sinistra dell'auto, causando così la caduta del centauro [ ]";

che questa Pretura, chiamata a statuire su un incidente della circolazione verificatosi il giorno prima nella medesima intersezione, ha avuto modo di accertare come "l'assenza di demarcazione orizzontale nel punto della collisione può effettivamente creare difficoltà a chi proviene da Intragna e non è cognito dei luoghi, poiché la strada che si diparte verso \_\_\_\_\_ è decisamente più larga di quella che dopo la curva scende verso \_\_\_\_\_, che non è visibile se non all'ultimissimo momento" (sentenza del \_\_\_\_\_ 2003 in re K., consid. 6);

che diversamente dal caso allora in esame in cui la multata si è nondimeno resa conto della situazione (sentenza citata, loc. cit.), nel caso ora in rassegna non vi sono elementi per concludere che l'insorgente, pur circolando a velocità ridotta, abbia potuto scorgere per tempo l'intersezione (rapporto di polizia, loc. cit.), essendo per altro "la prima volta che pass[ava] da quella strada" (verbale d'interrogatorio del \_\_\_\_\_ 2003, pag. 1 nel mezzo);

